

COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 35 del 11 luglio 2014

Oggetto: Revoca determinazione n. 29 del 24.04.2014 “Appalto del servizio di manutenzione aree verdi”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la propria determinazione n. 29 del 24.04.2014, con la quale è stato disposto l'affidamento all'Azienda Agricola Flor Ticino di Castelletto Ticino dello svolgimento del servizio di manutenzione aree verdi;

Atteso che l'efficacia di tale atto era subordinata “all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva della ditta appaltatrice, sottoscrizione da parte della stessa di copia della presente determinazione, con la quale, a pena di risoluzione del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136”, condizioni che non si sono avverate;

Ritenuto, pertanto, di revocare tale determinazione, liquidando contestualmente le prestazioni comunque rese nel frattempo dalla ditta, come esposte nella fattura n. 9 in data 05.06.2014 dell'importo di complessivi € 2.0213,00;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di revocare la propria determinazione n. 29 del 24.04.2014, di affidamento all'Azienda Agricola Flor Ticino di Castelletto Ticino lo svolgimento del servizio di manutenzione aree verdi;
2. Di liquidare la fattura n. 9 del 05.06.2014 emessa per le prestazioni comunque rese, imputandone la spesa, di complessivi € 2.013,00 (€ 1.650,00 oltre IVA 22% pari ad € 363,00) all'intervento 1.08.01.03 del bilancio dell'esercizio corrente.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Antonio Carcuro

Visto ex art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Tania Giani

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.